



Decreto n. 1366

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240;
- VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n.3177 del 30.09.2021, rettificato con D.R.n.3235 del 4 ottobre 2021;
- VISTA la nota e-mail del 07.04.2022 con cui la Geol. Elena Laghezza, Funzionario PO Sistemi dell'Istruzione superiore e della Ricerca-Sez.Istruzione e Società del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, ha trasmesso la documentazione relativa all'Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art.15 della Legge n.241/90, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Regione Puglia, il Politecnico di Bari, l'Università del Salento e l'Università di Foggia per la realizzazione di misure straordinarie per il diritto allo studio e l'accoglienza degli studenti provenienti dall'Ucraina iscritti al sistema dell'istruzione superiore pugliese– Istituzione di Borse di studio;
- VISTO il predetto schema di Accordo di Collaborazione, per il quale è prevista la durata di un anno, nelle cui premesse è evidenziato tra l'altro quanto segue:

PREMESSO CHE

- con decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del 4 marzo 2022 il Consiglio dell'Unione Europea accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
- con decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina” e successivo decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” sono state previste, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
- con decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, ed in particolare con all'articolo 31 è stato disciplinato il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- con nota del 14/03/2022 la conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI rappresenta che “Rispetto alle studentesse e agli studenti sarà fondamentale collaborare strettamente con le istituzioni locali preposte all'accoglienza per puntare a un rapido inserimento degli studenti nelle attività didattiche, che salvaguardi in primo luogo il diritto allo studio. A questo proposito, oltre alle lodevoli iniziative anche di sostegno economico che le università stanno approvando, la CRUI propone – dopo accertamento (ove possibile) dei requisiti degli studenti che richiedono di iscriversi alle nostre università - di procedere con l'iscrizione a corsi singoli, previa verifica del percorso di studi pregresso o interrotto a causa degli eventi bellici”.

CONSIDERATO CHE

- la Regione Puglia e le università pugliesi, considerata la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, intendono attivare misure di sostegno per garantire il diritto allo studio e l'accoglienza, a beneficio delle studentesse e degli studenti ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con i corridoi universitari attivati dalle Università Pugliesi), per la frequenza di corsi offerti dalle università, statali e non, dagli ITS, e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica presenti in Puglia, al fine di garantire il Diritto allo studio universitario delle studentesse e degli studenti ucraini, nella fase emergenziale connessa alla grave crisi internazionale in atto;
- Regione Puglia e le università pugliesi, al fine di dare attuazione agli interventi straordinari di che trattasi, intendono istituire delle Borse di Studio;

VISTI

in particolare gli artt.1, 2, 3 e 4 che così recitano:

ART. 1 Finalità e oggetto dell'Accordo

1.1 La Regione Puglia, attraverso la stipula del presente Accordo di collaborazione, intende offrire alle studentesse e agli studenti ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con i corridoi universitari attivati dalle Università Pugliesi) Borse di Studio della durata di 4 mesi e di un importo pari a 1000 euro/mese a per la frequenza di corsi offerti dalle università, statali e non, dagli ITS, o dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica presenti in Puglia;

1.2 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione.

Art. 2 – Obblighi delle Parti (Università)

2.1 Le Università, si impegnano a:

- permettere alle studentesse e agli studenti ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con i corridoi universitari attivati dalle Università Pugliesi), di iscriversi e frequentare gratuitamente anche singoli corsi presenti nella propria offerta didattica e a rilasciare i relativi crediti formativi;
- definire congiuntamente, le regole e le procedure per l'individuazione dei destinatari e per l'erogazione di borse di studio, avendo cura di garantire che le stesse:
 - o siano assegnate agli studenti che decidano di frequentare corsi offerti dalle università pubbliche e private, dalle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) presenti in Regione, laddove gli stessi li offrano gratuitamente e rilascino i relativi crediti formativi
 - o siano assegnate a titolo di rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio ma anche le spese collegate al diritto allo studio (voucher acquisto libri, spese di trasporto, spese di trasferimento dal luogo di residenza temporanea alle sedi universitarie);
 - o siano assegnate sulla base delle effettive esigenze, indipendentemente dalla coincidenza tra istituzione di istruzione terziaria che eroga la borsa di studio e istituzione che offre i corsi.
- provvedere con la massima tempestività ad attivare tutte le procedure per l'individuazione dei destinatari e l'erogazione di Borse di studio avendo cura e che gli studenti individuati non siano già destinatari di altri benefici al medesimo scopo erogati, restando inteso che, qualora le stesse non siano assegnate entro 6 (sei) mesi

dalla stipula del presente Accordo di collaborazione, la Regione Puglia procederà al recupero delle somme eventualmente già accreditate;

- erogare gratuitamente, anche in modalità a distanza, corsi di lingua italiana per gli studenti Ucraini aprendo gli stessi a tutti le cittadine e i cittadini ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con i corridoi universitari attivati dalle Università Pugliesi) ospitati in Regione Puglia;
- diffondere con ogni mezzo a propria disposizione, le opportunità offerte dalle presenti misure.
- nominare e comunicare alle parti un responsabile del procedimento, entro 30 gg dalla stipula del presente accordo.

2.2Le Università dichiarano di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione all'intervento e, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, si obbliga a:

- autorizzare la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai fini necessari all'espletamento dell'attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D. Lgs. 196/2003 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR);
- rispettare, nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare;
- conservare e rendere disponibile tutta la documentazione relativa all'intervento ammesso a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo;
- applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.06.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3 Obblighi delle Parti (Ente regione)

3.1La Regione Puglia si impegna a:

- riconoscere la somma di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) alle Università pugliesi sottoscrittrici a esclusivo titolo di rimborso spesa e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo secondo quanto stabilito all'art 2, ripartendola proporzionalmente al numero di studentesse e studenti iscritti negli atenei pugliesi nell'AA 2020/2021, come da fonte MUR (<http://ustat.miur.it/>);
- rendere fruibili per i beneficiari delle borse di studio, i servizi previsti dall'Agenzia Regionale del Diritto allo Studio (ADISU) per l'accoglienza degli studenti stranieri iscritti presso le istituzioni del sistema regionale terziario di istruzione;
- diffondere, con ogni mezzo a propria disposizione, le opportunità offerte dalle presenti misure.

3.2L'erogazione del ristoro nei confronti dell'Università avverrà attraverso le seguenti modalità:

- a) erogazione pari al 50 % a titolo di prima anticipazione successivamente alla sottoscrizione presente Accordo di collaborazione e previa presentazione di apposita domanda di pagamento;
- b) erogazione finale nell'ambito del residuo 50%, a seguito della presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate, in relazione all'intero intervento da parte del Responsabile del Procedimento.

3.3L'erogazione del saldo è subordinata alla verifica sulla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente afferenti alla

totalità dell'intervento nonché alla presentazione del rendiconto finanziario dei contributi ricevuti corredato delle relazioni sull'attività didattica dagli studenti beneficiari delle borse di studio;

3.4 La Regione Puglia si riserva, nei confronti delle Università sottoscrittrici, la facoltà di attivare le procedure di recupero del contributo, qualora le borse non siano assegnate entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente Accordo di collaborazione o nel caso, le stesse non presentino adeguato rendiconto finanziario delle somme erogate in anticipazione o non rispettino gli obblighi derivanti dal presente Accordo di collaborazione

Art. 4 – Spese ammissibili ed adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento

4.1 In relazione all'intervento oggetto del presente Accordo di collaborazione sono da considerarsi, quali spese ammissibili e pertanto rendicontabili da parte delle Università, esclusivamente quelle sostenute per il finanziamento delle Borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti ucraini (o anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con i corridoi universitari attivati dalle Università Pugliesi) per la frequenza di corsi offerti dalle università, statali e non, dagli ITS, o dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

4.2 La rendicontazione avverrà, in riferimento alle suddette spese effettivamente sostenute, mediante presentazione di domande di rimborso, con annessa dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente, nonché ai sensi del precedente comma 1.

CONSIDERATA l'urgenza di addivenire alla stipula dell'Accordo de quo, segnata con la nota del 27.02.2022 a firma del Ministro Maria Cristina Messa relativamente alle misure di sostegno da adottare in favore di studenti, docenti e ricercatori ucraini che sollecita gli atenei a procedere celermente;

VISTO il calendario delle prossime sedute del Senato Accademico di questa Università;

SENTITO il Direttore Generale;

DECRETA

di approvare l'Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art.15 della Legge n.241/90, tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Regione Puglia, il Politecnico di Bari, l'Università del Salento e l'Università di Foggia per la realizzazione di misure straordinarie per il diritto allo studio e l'accoglienza degli studenti provenienti dall'Ucraina iscritti al sistema dell'istruzione superiore pugliese– Istituzione di Borse di studio.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica degli Organi nelle prossime sedute.

Bari, 14.04.2022

IL RETTORE
f.to Prof. Stefano Bronzini